



Présidence de la Région
Bureau électoral

Presidenza della Regione
Ufficio elettorale

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

20 maggio 2018

ISTRUZIONI PER GLI UFFICI DI SCRUTINIO

PUBBLICAZIONI DELLA SERIE
«ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA»

- Publicazione — Le leggi elettorali.
- Publicazione — Calendario delle principali operazioni per lo svolgimento dell'elezione del Consiglio regionale.
- Publicazione — Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature.
- Publicazione — Istruzioni per gli Uffici elettorali di sezione.
- Publicazione — Istruzioni per gli Uffici di scrutinio.
- Publicazione — Contrassegni.

Avvertenza

Le Istruzioni per gli Uffici di scrutinio sono state predisposte con l'intento di agevolare i compiti dei presidenti e dei componenti degli Uffici di scrutinio in occasione delle consultazioni per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

Al fine di evitare errori od omissioni nella compilazione dei verbali suscettibili di influire sulla regolarità delle operazioni, si raccomanda che:

a) ogni paragrafo dei verbali sia compilato con la più scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni e delle disposizioni di legge che di queste costituiscono il fondamento;

b) i dati numerici da riportare sul verbale siano trascritti con la massima precisione ed esattezza, costituendo essi gli elementi che dovranno servire all'Ufficio elettorale regionale, presso il Tribunale di Aosta, per le operazioni di propria competenza;

c) al momento della formazione dei plichi, gli atti e i relativi allegati da inoltrare ai vari uffici siano inseriti nelle corrispondenti buste di cui l'Ufficio di scrutinio è dotato.

Ciò brevemente premesso, con l'ausilio della presente pubblicazione, si confida che tutte le operazioni di scrutinio verranno disimpegnate con regolarità e speditezza, nel pieno rispetto della legge e della volontà del corpo elettorale.

PRIMA SEZIONE
L'UFFICIO DI SCRUTINIO

CAPITOLO I COMPOSIZIONE DEL SEGGIO

§ 1. Composizione del seggio

In ogni sezione elettorale è costituito un ufficio elettorale di sezione, di seguito, per brevità, denominato seggio.

Il seggio è composto da un presidente, un segretario e quattro scrutatori e deve restare invariato per tutta la durata delle operazioni, salvo eventuali sostituzioni secondo le modalità illustrate al paragrafo 9.

Il presidente sceglie fra i quattro scrutatori un vicepresidente che lo assiste in tutte le sue funzioni.

Per la validità delle operazioni elettorali devono essere sempre presenti almeno tre componenti del seggio, fra i quali il presidente o il vicepresidente.

In proposito, si precisa che nella dicitura «operazioni elettorali» rientrano tutti gli adempimenti che vengono compiuti dai seggi e **dagli uffici di scrutinio** dal momento della loro costituzione fino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio.

Sulla composizione del seggio: art. 19, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 recante norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

Sulla validità delle operazioni elettorali: art. 38 della l.r. 3/1993.

§ 2. Obblighi e sanzioni

Il presidente, gli scrutatori e il segretario sono tenuti ad assumere l'incarico assegnato e a presentarsi al momento dell'insediamento del seggio.

È punito, con una multa da 309 a 516 euro, chi senza giustificato motivo:

- rifiuta l'incarico;
- non si presenta al momento dell'insediamento del seggio;
- si allontana prima del termine delle operazioni elettorali.

Sugli obblighi: art. 24, comma 1, della l.r. 3/1993 e art. 40 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

Sulle sanzioni: artt. 104 e 108 del d.P.R. 361/1957.

§ 3. Qualifica di pubblico ufficiale dei componenti del seggio e dei rappresentanti di lista

I componenti del seggio e i rappresentanti di lista durante l'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali.

Per i reati commessi in danno dei membri del seggio, si procede con giudizio direttissimo.

Sulla qualifica di pubblico ufficiale: art. 24, comma 3, della l.r. 3/1993.

Sui reati: art. 112 del d.P.R. 361/1957.

CAPITOLO II

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO, DELL'UFFICIO DI SCRUTINIO E IL PRESIDENTE RESPONSABILE DI POLO

§ 4. Nomina e sostituzione dei presidenti

I presidenti del seggio sono nominati dal Presidente del Tribunale di Aosta.

Tra questi ultimi, tramite sorteggio, sono designati dal Presidente del Tribunale di Aosta i presidenti degli uffici di scrutinio. Con successivo sorteggio sono individuati quattro presidenti di scrutinio responsabili di ciascun Polo di scrutinio.

Se i presidenti così individuati, per giustificati motivi, non sono in grado di assumere la carica, devono avvertire immediatamente il Presidente del Tribunale di Aosta e il Sindaco del Comune dove ha sede la sezione elettorale alla quale è stato destinato.

In caso di improvviso impedimento dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, che non consenta la sua normale sostituzione da parte del presidente del Tribunale di Aosta, assume la presidenza del seggio il Sindaco o un suo delegato.

In caso di improvviso impedimento di uno o più presidenti degli uffici di scrutinio, che non consenta la sua normale sostituzione da parte del Presidente del Tribunale di Aosta, assumono la presidenza i Sindaci dei Comuni appartenenti al Polo di scrutinio o loro delegati.

Se l'assenza o l'improvviso impedimento si verifica nel corso delle operazioni elettorali della domenica, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

Se l'assenza o l'improvviso impedimento si verifica nel corso delle operazioni di scrutinio, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

Sulla nomina del presidente da parte del presidente del Tribunale di Aosta: art. 20, commi 1 e 1bis, della l.r. 3/1993.

Sulla sostituzione del presidente: art. 20, commi 4 e 4bis, della l.r. 3/1993.

Sull'assenza o impedimento del presidente durante le operazioni elettorali: art. 24, comma 2, della l.r. 3/1993.

§ 5. Poteri decisionali dei presidenti

Spettano ai presidenti, sentito il parere degli scrutatori, le decisioni su:

- difficoltà e incidenti nello svolgimento delle operazioni;
- reclami, anche orali, e proteste;
- contestazioni;
- nullità dei voti.

La decisione dei presidenti è provvisoria. Infatti, contro le operazioni di votazione e di scrutinio per l'elezione del Consiglio regionale, il giudizio definitivo è demandato all'Ufficio elettorale regionale, costituito presso il Tribunale

di Aosta. Inoltre è da tenere presente che le decisioni **dei presidenti degli uffici di scrutinio**, relative ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati, vengono riesaminate dal menzionato Ufficio elettorale regionale.

Sui poteri decisionali del presidente del seggio: art. 43 della l.r. 3/1993.

Sulla costituzione dell'Ufficio elettorale regionale: art. 8 della l.r. 3/1993.

Sui poteri decisionali dell'Ufficio elettorale regionale: art. 49, comma 1, della l.r. 3/1993.

§ 6. Poteri di polizia dei presidenti

I presidenti sono incaricati della polizia dell'adunanza.

I presidenti possono disporre della forza pubblica in servizio per allontanare o arrestare coloro che disturbano il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o commettono reati.

L'intervento della forza pubblica deve essere richiesto dai presidenti ed è obbligatorio qualora ne facciano richiesta tre scrutatori.

In caso di disordini, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare nella sala della votazione e farsi assistere dagli agenti della forza pubblica, anche se i presidenti non hanno richiesto il loro intervento. Non possono però entrare se i presidenti si oppongono.

Agli ufficiali giudiziari è consentito entrare nella sala della votazione per notificare ai presidenti proteste o reclami sulle operazioni elettorali.

In casi eccezionali, i presidenti possono chiedere l'intervento degli agenti anche prima dell'inizio delle operazioni elettorali. Inoltre, se i presidenti temono che il regolare svolgimento delle operazioni di voto possa essere disturbato, possono decidere con un'ordinanza motivata, dopo aver sentito gli scrutatori, di allontanare fino alla fine della votazione chi ha già votato.

I presidenti, dandone atto nel processo verbale, possono ordinare che gli elettori, i quali indugino volontariamente nella cabina o si rifiutino di restituire le schede, siano allontanati dalla cabina, previa restituzione delle schede stesse, e siano riammessi a votare solo dopo gli altri elettori presenti.

I presidenti possono chiedere alle autorità civili o a quelle militari quanto è necessario per assicurare il libero accesso degli elettori nella sala della votazione e per impedire la formazione di assembramenti nelle vicinanze. Le autorità civili e militari hanno l'obbligo di dar seguito alle richieste dei presidenti.

Infine, al termine delle operazioni del sabato, i presidenti devono provvedere alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi.

Sui poteri di polizia del presidente: art. 29 della l.r. 3/1993.

Sull'entrata autonoma degli agenti nel seggio: art. 44, commi 2 e 3, del d.P.R. 361/1957.

Sull'entrata degli ufficiali giudiziari nel seggio per la notifica di proteste o reclami: art. 44, commi 2 e 3, del d.P.R. 361/1957.

Sulla richiesta di intervento degli agenti e sull'allontanamento degli elettori dal seggio: art. 44, comma 5 e 7, del d.P.R. 361/1957.

Sulle figure cui sono attribuiti i ruoli di ufficiale e polizia giudiziaria: art. 57 del Codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447:

“ 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria: a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia (ora corpo di polizia penitenziaria) e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l’ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità; c) il Sindaco dei Comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell’arma dei carabinieri o della guardia di finanza; 2. Sono agenti di polizia giudiziaria: a) il personale della polizia di Stato al quale l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, le guardie delle provincie e dei comuni quando sono in servizio. 3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’art. 55”.

CAPITOLO III IL VICEPRESIDENTE

§ 7. Funzioni del vicepresidente

Il vicepresidente, scelto dal presidente fra i quattro scrutatori, assiste il presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

Il presidente o il vicepresidente devono essere sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Sulla nomina e sulle funzioni del vicepresidente: art. 19, comma 1, e art. 24, comma 2, della l.r. 3/1993.
Sulla validità delle operazioni elettorali: art. 38 della l.r. 3/1993.

CAPITOLO IV GLI SCRUTATORI

§ 8. Nomina degli scrutatori

Gli scrutatori sono nominati, previo sorteggio, tra il 25° e il 20° giorno che precede la votazione dalla commissione elettorale comunale.

Sulla nomina degli scrutatori: art. 21 della l.r. 3/1993.

§ 9. Eventuale sostituzione dei componenti del seggio

Se, al momento della costituzione del seggio, uno o più scrutatori sono assenti o non sono stati nominati, il presidente li sostituisce: chiama, alternativamente, il più anziano e il più giovane tra gli elettori presenti con i requisiti necessari (saper leggere e scrivere, non essere rappresentanti di lista, né candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione, non aver compiuto settant'anni e non ricadere in altre cause di esclusione previste dalla legge regionale).

Se nella sala della votazione non vi sono elettori con i requisiti necessari, il presidente deve costituire ugualmente il seggio e iniziare le operazioni non appena siano presenti due componenti del seggio, oltre al presidente stesso.

Il presidente deve completare la composizione del seggio appena possibile, cioè quando si presentano gli scrutatori designati e non ancora sostituiti, o elettori con i requisiti necessari.

La composizione del seggio nella giornata di domenica e lunedì deve restare invariata quale era all'inizio delle operazioni del sabato, anche se nel frattempo si siano presentati gli scrutatori che erano stati sostituiti perché assenti.

Peraltro, nel caso in cui la domenica o il lunedì dovessero mancare, per sopravvenuto impedimento, alcuni di coloro che abbiano assunto le funzioni di presidente o di scrutatore per assenza dei designati, e fossero invece presenti questi ultimi, può ammettersi che questi assumano l'ufficio, senza procedere ad altre surrogazioni.

Altrimenti, qualora neppure quelli originariamente designati si trovassero presenti, il presidente, o in sua assenza il vicepresidente, sostituisce gli scrutatori secondo le modalità già illustrate.

Sulle cause di esclusione dalla carica e sulla sostituzione degli scrutatori: art. 22 e art. 25, comma 2, della l.r. 3/1993.

§ 10. Compiti degli scrutatori

Gli scrutatori hanno il compito di:

- autenticare le schede;
- identificare gli elettori;
- svolgere le operazioni di scrutinio;

- recapitare le buste che contengono i documenti della votazione e dello scrutinio.

§ 11. Potere consultivo degli scrutatori

Gli scrutatori possono esprimere il loro parere qualora il presidente lo richieda. Gli scrutatori devono essere obbligatoriamente sentiti nei seguenti casi:

- reclami, anche orali;
- situazioni di difficoltà o incidenti durante le operazioni elettorali;
- voti nulli o contestati;
- intenzione del presidente di far allontanare dalla sala, con ordinanza motivata, gli elettori che hanno già votato.

Sugli incidenti e sulla nullità dei voti: artt. 37 e 43, comma 1, della l.r. 3/1993.

Sull'allontanamento degli elettori dalla sala: art. 44, comma 7, del d.P.R. 361/1957.

§ 12. Potere di decisione degli scrutatori

Gli scrutatori non hanno potere decisionale nelle operazioni elettorali.

Se, però, almeno tre scrutatori richiedono la presenza della forza pubblica all'interno della sala della votazione, il presidente è obbligato ad accogliere la loro richiesta.

Sulla richiesta da parte degli scrutatori di far entrare la forza pubblica nella sala della votazione: art. 44, comma 5, del d.P.R. 361/1957.

CAPITOLO V

IL SEGRETARIO

§ 13. Nomina del segretario

Il segretario è scelto dal presidente fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune dove ha sede la sezione che siano in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria di secondo grado e che non ricadano in altre cause di esclusione.

La nomina del segretario avviene prima dell'insediamento del seggio. Tuttavia, se non l'ha fatto prima, il presidente può nominare il segretario al momento dell'insediamento.

In caso di temporanea assenza o impedimento del segretario, il presidente sceglie tra gli scrutatori il sostituto; analogamente procede quando deve recarsi, accompagnato dal segretario, a raccogliere i voti sia degli elettori degenti nei luoghi di cura con meno di 100 posti letto eventualmente assegnati alla sezione, sia degli elettori ammessi al voto domiciliare la cui dimora sia ubicata nell'ambito territoriale della sezione.

Sui requisiti per svolgere la funzione di segretario: art. 21, comma 3, della l.r. 3/1993.

Sui motivi di esclusione dalla funzione di segretario: art. 22 della l.r. 3/1993.

§ 14. Compiti del segretario

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni elettorali e si occupa di:

- compilare i verbali delle operazioni di seggio e i verbali delle operazioni di scrutinio e il relativo estratto;
- raccogliere gli atti da allegare al verbale;
- registrare i voti, in collaborazione con gli scrutatori;
- confezionare i plichi contenenti i verbali, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e di scrutinio.

Sulle funzioni del segretario: art. 40 della l.r. 3/1993.

§ 15. Verbale delle operazioni dell'Ufficio di scrutinio

Di tutte le operazioni svolte dall'Ufficio di scrutinio, dall'insediamento allo scioglimento dello stesso, deve essere data fedele e precisa verbalizzazione nel modello a tal fine predisposto. Esso prevede, inoltre, alcuni casi speciali che si possono verificare durante lo scrutinio.

Nel verbale dovranno altresì essere registrati eventuali proteste e reclami presentati nel corso delle operazioni.

Il segretario compila due copie del verbale. Per autenticare il verbale, è necessario che ogni pagina venga firmata dai componenti dell'Ufficio di scrutinio e dai rappresentanti di lista e venga timbrata con il timbro dell'Ufficio.

Il presidente e il segretario hanno la responsabilità della corretta compilazione del verbale e della raccolta degli atti e dei documenti ad esso allegati. In caso di inadempienza, possono incorrere in sanzioni penali.

Sulle sanzioni penali previste per inadempienze nella compilazione del verbale: art. 104 del d.P.R. 361/1957.

CAPITOLO VI

I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI

§ 16. I rappresentanti di lista

I delegati delle liste possono nominare un rappresentante di lista effettivo e uno supplente per ogni seggio, **ogni ufficio di scrutinio e per l'Ufficio elettorale regionale.**

Le designazioni dei rappresentanti di lista presso i seggi possono essere presentate al segretario comunale entro il venerdì che precede le elezioni oppure direttamente ai presidenti di seggio il sabato pomeriggio, oppure la mattina stessa dell'elezione prima che inizino le operazioni di voto.

Le designazioni dei rappresentanti di lista presso gli uffici di scrutinio possono essere presentate entro le ore 12 del giorno precedente l'elezione al segretario comunale del Comune sede di Polo di scrutinio oppure direttamente ai Poli di scrutinio lunedì mattina prima che inizino le operazioni di scrutinio.

Nei materiali consegnati ai presidenti sono incluse le designazioni dei rappresentanti di lista e l'elenco dei delegati delle liste dei candidati che ancora non hanno nominato i propri rappresentanti.

I presidenti verificano che la nomina dei rappresentanti di lista sia regolare. In particolare, accertano che:

- solo i delegati delle liste dei candidati, o le persone da loro autorizzate con firma autenticata, abbiano designato i rappresentanti di lista;
- la designazione sia in forma scritta e la firma dei delegati sia stata autenticata.

I nomi dei rappresentanti per le sezioni dello stesso Comune possono essere contenuti in un unico documento. A ogni presidente viene presentato l'estratto autenticato relativo al proprio seggio.

Anche i nomi dei rappresentanti per gli uffici di scrutinio dello stesso Polo possono essere contenuti in un unico documento.

Sulla nomina dei rappresentanti di lista: art. 12, commi 2 e 2bis, della l.r. 3/1993.

Sull'autenticazione della firma dei delegati: art. 12, comma 4, della l.r. 3/1993.

§ 17. Diritti dei rappresentanti delle liste

I rappresentanti di lista hanno il diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali. Possono:

- sedere al tavolo o in prossimità, in modo da poter seguire le operazioni elettorali;
- far inserire nel verbale brevi dichiarazioni;
- firmare o sigillare le strisce che chiudono l'urna;

- firmare il verbale e le buste che contengono gli atti della votazione e dello scrutinio;
- firmare i sigilli di carta apposti alle finestre o all'entrata della sala della votazione.

I rappresentanti devono osservare le norme sul trattamento dei dati personali e quindi rispettare il diritto di riservatezza, di libertà e di segretezza del voto. In particolare, non possono fare una lista di persone che hanno o non hanno votato.

I presidenti devono permettere ai rappresentati di svolgere il loro incarico nel modo migliore e in totale libertà, assicurando allo stesso tempo il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

Se lo chiedono, i rappresentanti possono assistere alla raccolta dei voti del seggio speciale o dell'ufficio distaccato di sezione, anche nel caso di voto a domicilio.

Ai rappresentanti è consentito trattenersi all'esterno della sala della votazione anche quando è chiusa.

Sui diritti dei rappresentanti delle liste dei candidati: art. 12, comma 5, della l.r. 3/1993.

Sulla presenza dei rappresentanti di lista per la raccolta del voto nel seggio speciale: art. 9, comma 4, della l. 136/1976.

§ 18. Qualifica di pubblico ufficiale dei rappresentanti di lista

I rappresentanti di lista durante l'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali.

Per i reati commessi in danno di essi si procede a giudizio direttissimo.

Sulla qualifica di pubblico ufficiale: art. 24, comma 3, della l.r. 3/1993.

Sui reati commessi in danno dei rappresentanti di lista: art. 112 del d.P.R. 361/1957.

§ 19. Sanzioni per i rappresentanti di lista

I presidenti, uditi gli scrutatori, possono far allontanare dall'aula i rappresentanti che esercitino violenza o che, richiamati due volte, continuino a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

I rappresentanti che impediscono lo svolgimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con una multa da 1.032 fino a 2.065 euro.

Sull'allontanamento dal seggio dei rappresentanti di lista: art. 26, comma 2, del d.P.R. 361/1957.

Sulle sanzioni previste per i rappresentanti che impediscono lo svolgimento delle operazioni: art. 104, comma 6, del d.P.R. 361/1957.

CAPITOLO VII
OPERAZIONI PRELIMINARI
ALL'INSEDIAMENTO DELL'UFFICIO DI SCRUTINIO

§ 20. Costituzione dell'Ufficio di scrutinio e controllo del materiale elettorale.

Alle ore otto del lunedì mattina il presidente, dopo aver preso in consegna la scatola contenente le schede votate, raggiunge la postazione di scrutinio, costituisce l'Ufficio con gli stessi membri della propria sezione, provvedendo alla sostituzione di eventuali assenti (secondo quanto indicato al paragrafo 9) e controlla il materiale necessario per le operazioni di spoglio nella postazione a lui designata.

Il materiale comprende:

1. una copia del manifesto con le liste dei candidati;
2. i verbali di nomina degli scrutatori;
3. le designazioni dei rappresentanti di lista;
4. il pacco degli stampati e della cancelleria occorrenti per il funzionamento dell'ufficio di scrutinio;

Per attestare la consegna del materiale, viene compilato un verbale in due copie [Modello N. 24/U.D.S. (ER)]. Una copia rimane al presidente, l'altra viene consegnata al sindaco o a un suo delegato.

Per le operazioni di scrutinio i presidenti utilizzano il bollo preso in consegna il giorno precedente a quello della votazione.

Il presidente è responsabile degli oggetti e dei documenti necessari per lo scrutinio.

Sull'insediamento dell'Ufficio di scrutinio e sulla consegna del materiale: art. 16bis della l.r. 3/1993.

§ 21. Controllo dell'arredamento

Il presidente controlla l'arredamento della sala dello scrutinio per rimediare a eventuali mancanze.

In particolare, il presidente verifica che:

- il tavolo o i tavoli dell'ufficio siano collocati in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno;

Sul controllo dell'arredamento: art. 16, comma 2 e art. 26bis, comma 1, della l.r. 3/1993.

SECONDA SEZIONE

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

CAPITOLO VIII

OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO

§ 22. Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori per le operazioni di scrutinio

Effettuate le operazioni di cui al paragrafo precedente, prima di iniziare lo scrutinio, il presidente:

- apre le mazzette delle schede;
- conta le schede;
- riscontra che il loro numero corrisponde al numero indicato nella ricevuta di consegna schede [MOD. N. 57 (ER)];
- compila la comunicazione e trasmette il conteggio al rappresentante del Comune Sede di Polo;
- estrae a sorte tra gli scrutatori (escluso il vicepresidente) colui che estrarrà le schede dalla scatola;
- assegna a un altro scrutatore, il compito di registrare, insieme al segretario, nelle tabelle di scrutinio e nei prospetti di riscontro i voti che man mano saranno rilevati dalle schede;
- assegna a un terzo scrutatore il compito di riporre le schede nella relativa scatola, una volta spogliato il voto.

Di conseguenza, per effettuare lo spoglio delle schede è necessaria la presenza di almeno cinque componenti dell'Ufficio:

- il presidente o il vicepresidente;
- uno scrutatore che prende e dispiega le schede votate;
- un altro scrutatore e il segretario che prendono nota dei voti nei due esemplari delle tabelle di scrutinio;
- un terzo scrutatore che ripone le schede in un'apposita scatola.

Possono assistere alle operazioni di scrutinio:

- i rappresentanti di lista presso l'Ufficio di scrutinio;
- gli elettori delle sezioni dei comuni facenti parte del Polo di scrutinio;
- le persone indicate all'art. 30, comma 4, della l.r. 3/1993 e art. 44, comma 4, del DPR 361/1957.

Sulla sostituzione degli scrutatori: art. 25, comma 2, della l.r. 3/1993.

Sulle operazioni da eseguire durante la fase di scrutinio: art. 40, della l.r. 3/1993.

CAPITOLO IX
**TERMINI PER LO SVOLGIMENTO
DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO**

§ 23. Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio devono iniziare non appena ultimato il conteggio delle schede prese in carico e devono svolgersi senza interruzione per essere concluse **entro le ore ventiquattro del giorno stesso**.

Sulla scadenza entro cui deve essere terminato lo scrutinio: art. 40, comma 4, della l.r. 3/1993.

§ 24. Sospensione delle operazioni di scrutinio non completate entro le ore ventiquattro

Se le operazioni di scrutinio non vengono completate entro le ore ventiquattro del lunedì, il presidente deve sospenderle.

Lo scrutinio verrà completato dall'Ufficio elettorale regionale, usando le stesse tabelle utilizzate dagli Uffici di scrutinio. Per questo, l'ultimo voto spogliato deve essere registrato nelle tabelle di scrutinio con un segno più marcato o con una matita colorata.

Il presidente, quindi, deve entro le ore quattro del giorno successivo a quello dello scrutinio:

- formare un plico contenente tutte le schede spogliate e i due esemplari delle tabelle di scrutinio;
- chiudere le schede non scrutinate in una busta;
- formare un plico contenente i verbali e tutti gli altri documenti e atti relativi alle operazioni di scrutinio.

Alla busta e ai plichi devono apporsi dei cartelli con l'indicazione del numero dell'Ufficio di scrutinio e del Polo e la dicitura "schede non spogliate" o "schede già spogliate".

Sugli stessi, devono essere apposti l'indicazione del numero dell'Ufficio di scrutinio e del Polo, il sigillo con il bollo dell'Ufficio, le firme del Presidente, di almeno due scrutatori e dei rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

Il presidente, prima di chiudere i verbali, vi attesta i risultati delle operazioni di scrutinio compiute fino a quel momento.

Al termine delle operazioni dell'Ufficio di scrutinio, il presidente, con l'assistenza di un componente dell'Ufficio, recapita una copia dei verbali, la busta e i plichi per la consegna all'Ufficio elettorale regionale costituito presso la cancelleria del Tribunale di Aosta.

Sulle disposizioni da seguire in caso di mancato adempimento entro i termini delle operazioni di scrutinio: art. 45 della l.r. 3/1993.

CAPITOLO X

LO SCRUTINIO

§ 25. Scrutinio e registrazione dei voti

Uno scrutatore, designato a sorte, (paragrafo 22) prende una scheda alla volta, la dispiega e la consegna al presidente.

Il presidente pronuncia ad alta voce il nome della lista votata e, se occorre, il numero progressivo della lista alla quale è dato il voto, nonché il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza o il numero d'ordine dei candidati stessi nella rispettiva lista, e passa la scheda ad un altro scrutatore che, insieme al segretario, prende nota, negli appositi spazi delle tabelle di scrutinio, del numero dei voti raggiunti di volta in volta da ciascuna lista, nonché da ciascun candidato in base alle preferenze riportate e, nei prospetti di riscontro, delle schede che contengono o meno voti di preferenza.

Il segretario proclama ad alta voce i voti di ciascuna lista e i voti di preferenza.

Un terzo scrutatore pone la scheda in una cassetta o in una scatola.

Quando una scheda non contiene nessun voto, il presidente la timbra sul retro con il timbro dell'Ufficio di scrutinio.

È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

Lo scrutatore designato può prendere una nuova scheda solo dopo che la precedente, il cui voto è stato spogliato, è stata posta nella cassetta o scatola, una volta che sono state eseguite tutte le operazioni appena descritte.

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti dell'Ufficio di scrutinio.

È compito del presidente curare la precisa, scrupolosa ed esatta osservanza delle presenti istruzioni e, in particolar modo, l'ordine con il quale le operazioni di spoglio e di registrazione del voto contenuto in ciascuna scheda devono essere compiute.

Sullo spoglio: art. 40 della l.r. 3/1993.

§ 26. Sistema elettorale

L'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta si effettua a scrutinio di lista. Le operazioni di calcolo per il riparto dei seggi tra le varie liste e quelle per la proclamazione degli eletti, sono demandate all'Ufficio elettorale regionale costituito presso il Tribunale. Gli uffici di scrutinio, quindi, devono soltanto raccogliere e registrare gli elementi che dovranno poi servire di base a detti calcoli, cioè i voti di lista e i voti di preferenza.

Date le particolari caratteristiche tecniche del sistema elettorale, si richiede peraltro, la massima diligenza e precisione nell'adempimento del compito inerente alla registrazione dei voti. In proposito, si tenga presente che principio fondamentale di tutti i sistemi basati sullo scrutinio di lista è che una scheda valida rappresenta un voto di lista valido. Di conseguenza, il numero totale dei voti di lista validi deve, in ogni caso, corrispondere al numero totale delle schede valide.

Sui voti di preferenza: artt. 34, commi 2, 3, 4 e 8, e 35 della l.r. 3/1993.

Sui voti di lista e sulla validità della scheda: art. 34, comma 1, della l.r. 3/1993.

Sull'espressione del voto di lista: artt. 34, commi 1, 6, 7, e 35, commi 2 e 3, della l.r. 3/1993.

§ 27. Casi di nullità

Il voto deve essere considerato valido tutte le volte che sia possibile desumere dal segno tracciato nella scheda la volontà effettiva dell'elettore.

Possono verificarsi tre diverse specie di nullità:

- 1) nullità del voto di lista;
- 2) nullità della scheda;
- 3) nullità del voto di preferenza.

27.1 Nullità del voto di lista

Si verifica quando la scheda, pur essendo votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista, presenta irregolarità tali da renderla nulla o soggetta a contestazione.

Il voto di lista è nullo:

- a) quando la scheda che lo contiene non è quella prescritta dalla legge regionale che disciplina l'elezione del Consiglio regionale;
- b) quando la scheda che lo contiene è priva del timbro o della firma dello scrutatore;
- c) quando la scheda che lo contiene presenta segni o scritte tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- d) quando, avendo l'elettore espresso voti per più di una lista, non sia possibile identificare la lista prescelta, neppure con l'indicazione di alcuno dei candidati.

27.2 Nullità della scheda

La scheda è nulla se non contiene nessun voto e:

- a) non è quella prescritta dalla legge regionale che disciplina l'elezione del Consiglio regionale;

- b) è priva della firma di uno scrutatore o del timbro della sezione richiesti;
- c) presenta segni o scritte tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Inoltre la scheda è nulla quando non c'è la possibilità di identificare la lista prescelta, neppure attraverso il voto di preferenza.

Per esempio è nulla la scheda nella quale l'elettore ha tracciato un segno su due o più simboli oppure due o più segni su diversi simboli, oppure ha indicato preferenze per candidati di ognuna delle liste votate o non ha espresso nessuna preferenza.

27.3 Nullità del voto di preferenza

I motivi di nullità del voto di preferenza sono tassativamente indicati dalla legge, ovvero quando:

- a) il candidato non è indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista;
- b) i voti di preferenza sono stati compresi in una lista diversa da quella votata;
- c) i voti di preferenza sono più di tre;
- d) i voti di preferenza sono compresi in schede delle quali è stata dichiarata la nullità o è stato dichiarato nullo il voto di lista.

Se il voto di lista è nullo, per i motivi indicati al punto 27.1, se una scheda 7 nulla, per i motivi indicati al punto 27.2, sono nulli anche i voti di preferenza eventualmente presenti nella scheda.

Al contrario, se un voto di preferenza è nullo o contestato, non è necessariamente nulla la scheda.

È opportuno ricordare che, pur essendo possibile esprimere il voto di preferenza con i numeri arabi, se gli elettori esprimono tale voto scrivendo il cognome o il cognome e il nome del candidato preferito, occorre dare la più ampia applicazione al principio in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore: ciò comporta che deve essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non impediscono comunque di individuare il candidato prescelto.

Le schede nulle, i voti di lista nulli e i voti di preferenza nulli devono essere registrati, separatamente, sulle tabelle di scrutinio negli appositi prospetti. Il segretario, inoltre, annota il loro numero nel verbale.

Le schede nulle e le schede che contengono voti di lista e preferenza nulli sono, di volta in volta, siglate dal presidente e da almeno due scrutatori e inserite nella busta [Busta N. 10/c (ER)], per essere allegate al verbale.

Sulla nullità del voto: art. 42 della l.r. 3/1993.

§ 28. Schede bianche

Si considerano bianche le schede, regolarmente timbrate con il timbro della sezione e firmate da uno scrutatore, che non presentano nessun segno, né scritte.

Il presidente timbra tali schede sul retro con il timbro della sezione, già al momento dello scrutinio.

Le schede bianche sono registrate sulle tabelle di scrutinio negli appositi prospetti. Il segretario, inoltre, annota il loro numero nel verbale.

Le schede bianche sono, di volta in volta, siglate dal presidente e da almeno due scrutatori e inserite nella busta [Busta N. n. 10/c (ER)], per essere allegate al verbale.

§ 29. Voti contestati

Durante lo scrutinio possono nascere incidenti ed essere sollevate contestazioni in merito alla validità di alcune schede, sia per quanto riguarda il voto di lista, sia relativamente al voto di preferenza.

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati, decide il presidente, sentiti gli scrutatori. Il presidente è obbligato a sentire il parere degli scrutatori, ma questo parere non lo vincola nella sua decisione.

Le decisioni del presidente, peraltro, hanno carattere provvisorio in quanto i voti contestati e provvisoriamente non assegnati vengono ripresi in esame dall'Ufficio elettorale regionale costituito presso il Tribunale, che deciderà sull'assegnazione o meno dei voti stessi ai fini della ripartizione dei seggi tra le liste e della proclamazione degli eletti.

Le contestazioni relative alla validità dei voti dovrebbero ridursi a pochissimi casi, considerato che la legge, come principio fondamentale, prevede che il voto sia valido tutte le volte in cui l'effettiva volontà dell'elettore sia desumibile e delimita con precisione le cause di nullità. È quindi compito del presidente vanificare ogni eventuale tentativo di sollevare contestazioni prive di fondato motivo, che hanno lo scopo di turbare l'andamento delle operazioni o di rendere incerti i risultati dello scrutinio.

I voti di lista contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppati per contrassegni di lista e, per ogni lista, a seconda dei motivi di contestazione.

Nel verbale deve essere indicata per ogni scheda contestata, assegnata o non assegnata, la lista il cui voto viene contestato, il motivo della contestazione e la decisione del presidente.

Se la contestazione riguarda i voti di preferenza, per ogni scheda contestata, assegnata o non assegnata, nel verbale deve essere ugualmente indicato il candidato il cui voto viene contestato, il motivo della contestazione e la decisione presa dal presidente.

Le schede corrispondenti ai voti di lista e ai voti di preferenza contestati devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori. Raggruppate a seconda dei motivi di contestazione, vanno incluse in una busta [Busta N. 10/a (ER)] quelle contenenti voti provvisoriamente assegnati, in un'altra [Busta N. 10/b (ER)] quelle contenenti voti provvisoriamente non assegnati.

Sulla validità dei voti ogni qualvolta possa desumersi l'effettiva volontà dell'elettore: art. 41, comma 1, della l.r. 3/1993.

Sulle cause di nullità: art. 42 della l.r. 3/1993.

Sulla verbalizzazione degli incidenti e dei reclami: art. 46, comma 2, della l.r. 3/1993.

§ 30. Controllo dello spoglio

Terminato lo scrutinio, il presidente:

- toglie dalla cassetta o dalla scatola tutte le schede spogliate e le conta, tenendo distinte le schede che non contengono voti di preferenza da quelle che contengono voti di preferenza;
- conta le schede che contengono voti nulli oppure voti contestati;
- conta le schede nulle;
- conta le schede bianche;
- verifica se il totale di tutte queste schede corrisponde a quello risultante dalle tabelle di scrutinio.

§ 31. Corrispondenza numerica tra schede spogliate e schede prese in carico

Effettuato il controllo dei risultati registrati nelle tabelle di scrutinio, il presidente controlla che il numero di tutte le schede spogliate sia uguale al numero delle schede prese in carico già accertato (paragrafo 22), nonché al totale delle schede valide (voti validi e voti contestati e provvisoriamente assegnati), più le schede nulle, più le schede bianche, più le schede contenenti voti nulli ovvero contestati e provvisoriamente non assegnati.

In caso di mancata rispondenza, il presidente ne indica i motivi nel verbale.

§ 32. Risultato dello scrutinio

Terminate le operazioni di controllo descritte nei paragrafi precedenti, il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale.

Sulla verbalizzazione del risultato dello scrutinio: art. 47, comma 1, della l.r. 3/1993.

§ 33. Invio dell'estratto del verbale dell'Ufficio di scrutinio con i risultati della votazione e dello scrutinio

Certificato nel verbale il risultato dello scrutinio, il presidente compila un estratto del verbale dell'Ufficio di scrutinio per la parte che riguarda il risultato della votazione e dello scrutinio [Modello 28/U.D.S. (ER)] e lo trasmette, incluso nell'apposita busta [Busta N. 12 (ER)], al Sindaco del Comune, perché provveda ad inoltrarlo alla Presidenza della Regione.

§ 34. Restituzione del materiale elettorale

Terminate le operazioni relative allo scrutinio di cui ai paragrafi precedenti, il presidente procede alla chiusura del verbale ed alla formazione dei plichi per la trasmissione agli uffici competenti degli atti e dei documenti della votazione e dello scrutinio.

Nel dettaglio, il presidente:

- 1) include tutte le schede valide, una copia delle tabelle di scrutinio e i prospetti di riscontro (frontespizio stampato in nero) nell'apposita busta [Busta N. 11 (ER)] e la chiude.

Oltre alle schede, nella suddetta busta viene incluso un estratto del verbale relativo alla formazione del plico stesso.

Su tale busta vengono apposti l'indicazione dell'Ufficio di scrutinio, il sigillo col timbro dell'Ufficio, le firme del presidente, di almeno due scrutatori e dei rappresentanti di lista.

Detto plico verrà recapitato, al termine delle operazioni dell'Ufficio di scrutinio, dal presidente, o per sua delegazione scritta da uno scrutatore, al Sindaco del Comune sede di Polo, il quale provvederà al successivo inoltro all'Ufficio elettorale regionale costituito presso il Tribunale di Aosta.

- 2) include:
 - a) nella busta [Busta N. 10/a (ER)] le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente assegnati e le relative carte;
 - b) nella busta [Busta N. 10/b (ER)] le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati e le relative carte;
- 3) include nella busta [Busta N. 10/c (ER)] le schede nulle, le schede bianche e le schede corrispondenti a voti nulli;
- 4) riunisce le anzidette buste [Buste 10/a (ER), 10/b (ER), 10/c (ER)] nella busta [Busta N. 10 (ER)] unitamente ad una copia del verbale delle operazioni elettorali [Modello 27/U.D.S. (ER)], ad una copia delle tabelle di scrutinio e dei prospetti di riscontro (frontespizio stampato in rosso) e tutte le carte relative alle proteste ed ai reclami in ordine alle operazioni dell'Ufficio di scrutinio.

La busta [Busta N. 10 (ER)] dovrà essere recapitata, al termine delle operazioni dell'Ufficio di scrutinio, dal presidente, o per sua delegazione scritta da uno scrutatore, al Sindaco del Comune sede di Polo, il quale provvederà al sollecito inoltro all'Ufficio elettorale regionale costituito presso il Tribunale di Aosta.

L'altro esemplare del verbale, chiuso in apposito plico [Busta N. 13 (ER)], viene depositato nella segreteria del Comune sede di Polo di scrutinio.

Sul recapito dei plichi: art. 44, comma 5, della della l.r. 3/1993.

CAPITOLO XI

RICONSEGNA DEL MATERIALE

§ 35. Incaricati del ritiro del materiale

Completate le operazioni di scrutinio, il presidente curerà la riconsegna del materiale al rappresentante del Comune sede di Polo o al rappresentante della Forza pubblica più elevato in grado, in servizio presso la sede.

§ 36. Confezione del plico con il materiale da restituire

Nell'apposita busta [Busta N. 14 (ER)] saranno inseriti, a cura del presidente e del segretario dell'Ufficio di scrutinio, la cassetta con il timbro (togliendone la bottiglietta d'inchiostro, per evitare che, versandosi, deteriori il contenitore e il timbro stesso), le pubblicazioni, gli stampati e gli oggetti di cancelleria avanzati e una copia del verbale [Modello 37/8/U.D.S. (ER)] di riconsegna al Comune sede di Polo del materiale. Il plico, recante le firme del presidente e del segretario, sarà chiuso alla presenza del rappresentante del Comune o, in sua assenza, del rappresentante della Forza pubblica più elevato in grado, in servizio presso la sede, e ritirato dall'incaricato del Comune o dal rappresentante della Forza pubblica per essere consegnato subito alla Segreteria del Comune sede di Polo, che provvederà al sollecito inoltrando all'Ufficio elettorale della Presidenza della Regione.

TERZA SEZIONE

DISPOSIZIONI PENALI

CAPITOLO XII

SANZIONI PENALI

§ 37. Sanzioni penali previste per i componenti del seggio

Benché nessuna disposizione di legge lo prescriva, sarà tuttavia opportuno che i presidenti delle sezioni all'atto della costituzione dell'ufficio, nel ricordare ai componenti del seggio di svolgere le delicate funzioni ad essi affidate con la dovuta imparzialità e con il necessario zelo, facciano anche un accenno sommario alle sanzioni penali cui possono andare incontro i componenti dei seggi per infrazioni alle norme della legge elettorale.

Sulle sanzioni penali cui possono andare incontro i componenti dei seggi: artt. 94, 100, 101, 102, 103, 104, 108 e 111 del d.P.R. 361/1957.

§ 38. Sanzioni penali previste per coloro che turbano le operazioni di votazione di scrutinio

Sanzioni penali sono sancite, inoltre, a carico di chiunque turbi, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e scrutinio.

Sulle sanzioni penali a carico di chiunque turbi il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e scrutinio: artt. 100, 101, 102, 103, 104 e 109 del d.P.R. 361/1957.

§ 39. Chi può promuovere l'azione penale

È compito del presidente del seggio elettorale rilevare i casi di infrazione alla legge soggetti a sanzioni penali. Egli può anche disporre l'espulsione o l'arresto dei membri dell'ufficio, degli elettori e di chiunque altro disturbi il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commetta reato.

Il presidente, nella sua veste di pubblico ufficiale, ha comunque l'obbligo di denunciare al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria ogni infrazione da chiunque commessa alle norme penali di cui venga comunque a conoscenza.

In caso di assenza o di impedimento del presidente del seggio, i poteri anzidetti sono attribuiti al vicepresidente che lo sostituisce.

Anche gli scrutatori e il segretario hanno l'obbligo di rilevare eventuali infrazioni alle norme elettorali commesse durante le operazioni di votazione e di scrutinio. A seconda che in esse incorrano il presidente o il vicepresidente, ovvero elettori o rappresentanti di lista, gli scrutatori ed il segretario dovranno provvedere ripesttivamente a promuovere direttamente l'azione penale, richiedendo l'intervento della competente Autorità giudiziaria oppure a sollecitare il presidente o il vicepresidente a promuovere tale azione.

Il medesimo obbligo compete agli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate incaricati di prestare servizio d'ordine pubblico presso i seggi.

Infine, qualunque elettore che, trovandosi presente nella sala delle elezioni, rilevi eventualmente infrazioni o irregolarità nelle operazioni di votazione, potrà procedere alla relativa denuncia.

Sull'obbligo di denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio: art. 331 del c.p.p..

Sui poteri del presidente: art. 44 del d.P.R. 361/1957.

Sulla veste di pubblico ufficiale del presidente: art. 24 della l.r. 3/1993.

PLICHI DA CONFEZIONARE IL SABATO SERA DOPO L'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTO

N.ro Busta	Contenuto	Destinatario
BUSTA N. 2 (ER)	1) Timbro della sezione; 2) Matite copiative; 3) Atti, stampati e oggetti di cancelleria occorrenti per le operazioni della sezione.	Ufficio elettorale di sezione

PLICHI DA CONFEZIONARE LA DOMENICA SERA AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

N.ro Busta	Contenuto	Destinatario
BUSTA N. 3 (ER)	1) Liste della votazione; 2) Plico dei registri maschile e femminile per l'annotazione delle tessere elettorali degli elettori e delle elettrici che hanno votato nella Sezione; 3) Schede avanzate. Contiene le buste: 3a (ER) con le liste della votazione autenticate dalla Commissione elettorale circondariale e vidimate dal presidente dell'Ufficio di sezione e da due scrutatori; 3b (ER) con i registri maschile e femminile per l'annotazione delle tessere elettorali; 3c (ER) con le schede autenticate e non autenticate avanzate alla chiusura della votazione.	Sindaco del comune per il sollecito inoltrato al Tribunale di Aosta
BUSTA N. 5 (ER)	1) Verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione. Contiene la busta 5d (ER) con le schede deteriorate, consegnate dagli elettori senza bollo o firma dello scrutatore, oppure ritirate a elettori per artificioso indugio nell'espressione del voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto.	Sindaco del comune per il sollecito inoltrato alla cancelleria del Tribunale di Aosta
BUSTA N. 8 (ER)	Esemplare del verbale della sezione.	Segreteria del comune
BUSTA N. 9 (ER)	1) Timbro della sezione (solo per i Presidenti degli Uffici di sezione non coinvolti nelle operazioni di scrutinio); 2) Matite copiative; 3) Atti, stampati e oggetti di cancelleria avanzati dopo le operazioni della sezione.	Segreteria del comune
BUSTA N. 9 bis (ER)	Timbro della sezione (solo per i Presidenti degli Uffici di sezione coinvolti nelle operazioni di scrutinio).	Da trattenere a cura dei Presidenti degli Uffici di sezione coinvolti nelle operazioni di scrutinio.

PLICHI DA CONFEZIONARE AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO NELLA GIORNATA DI LUNEDI'

N.ro Busta	Contenuto	Destinatario
BUSTA N. 10 (ER)	Verbale delle operazioni dell'ufficio di scrutinio. Tabelle di scrutinio (frontespizio rosso). Prospetti di riscontro (frontespizio rosso). Contiene le buste: 10a (ER) con le schede corrispondenti a voti contestati e provvisoriamente assegnati e carte relative; 10b (ER) con le schede corrispondenti a voti contestati e provvisoriamente non assegnati e carte relative; 10c (ER) con le schede nulle o bianche o corrispondenti a voti nulli.	Sindaco del comune sede di polo per il sollecito inoltro alla cancelleria del Tribunale di Aosta
BUSTA N. 11 (ER)	1) Schede valide 2) Copia delle tabelle di scrutinio con frontespizio stampato in nero 3) Copia dei prospetti di riscontro con frontespizio stampato in nero 4) Estratto del verbale relativo alla formazione del plico	Sindaco del comune sede di polo per il sollecito inoltro al Tribunale di Aosta
BUSTA N. 12 (ER)	Estratto del verbale [MOD. N. 28/U.D.S. (ER)] con i risultati della votazione e dello scrutinio	Sindaco del comune sede di polo per il sollecito inoltro alla Presidenza della Regione – Ufficio elettorale
BUSTA N. 13 (ER)	Esemplare del verbale dell'ufficio di scrutinio	Segreteria del comune sede di polo
BUSTA N. 14 (ER)	1) Timbro della sezione; 2) Atti, stampati e oggetti di cancelleria avanzati dopo le operazioni dell'ufficio di scrutinio.	Segreteria del comune sede di polo

INDICE

AvvertenzaPag. 3

PRIMA SEZIONE
L'UFFICIO DI SCRUTINIO

CAPITOLO I
COMPOSIZIONE DEL SEGGIO

§ 1. Composizione del seggioPag. 6
§ 2. Obblighi e sanzioniPag. 6
§ 3. Qualifica di pubblico ufficiale dei componenti del seggio
e dei rappresentanti di listaPag. 6

CAPITOLO II
IL PRESIDENTE DEL SEGGIO,
DELL'UFFICIO DI SCRUTINIO E
IL PRESIDENTE RESPONSABILE DI POLO

§ 4. Nomina e sostituzione dei presidentiPag. 7
§ 5. Poteri decisionali dei presidentiPag. 7
§ 6. Poteri di polizia dei presidentiPag. 8

CAPITOLO III
IL VICEPRESIDENTE

§ 7. Funzioni del vicepresidentePag. 9

CAPITOLO IV
GLI SCRUTATORI

§ 8. Nomina degli scrutatoriPag. 10
§ 9. Eventuale sostituzione dei componenti del seggioPag. 10
§ 10. Compiti degli scrutatoriPag. 10
§ 11. Potere consultivo degli scrutatoriPag. 11
§ 12. Potere di decisione degli scrutatoriPag. 12

CAPITOLO V
IL SEGRETARIO

§ 13. Nomina del segretarioPag. 12

- § 14. Compiti del segretarioPag. 12
§ 15. Verbale delle operazioni dell'Ufficio di scrutinioPag. 12

CAPITOLO VI

I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI

- § 16. I rappresentanti di listaPag. 14
§ 17. Diritti dei rappresentanti delle listePag. 14
§ 18. Qualifica di pubblico ufficiale dei rappresentanti di listaPag. 15
§ 19. Sanzioni per i rappresentanti di lista Pag. 15

CAPITOLO VII

OPERAZIONI PRELIMINARI

ALL'INSEDIAMENTO DELL'UFFICIO DI SCRUTINIO

- § 20. Costituzione dell'Ufficio di scrutinio
e controllo del materiale elettoralePag. 16
§ 21. Controllo dell'arredamentoPag. 16

SECONDA SEZIONE

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

CAPITOLO VIII

OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO

- § 22. Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori per le operazioni di scrutinio .Pag. 18

CAPITOLO IX

TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

- § 23. Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinioPag. 19
§ 24. Sospensione delle operazioni di scrutinio non completate
entro le ore 24Pag. 19

CAPITOLO X

LO SCRUTINIO

- § 25. Scrutinio e registrazione dei votiPag. 20
§ 26. Sistema elettoralePag. 20
§ 27. Casi di nullitàPag. 21

§ 28. Schede bianche	Pag. 23
§ 29. Voti contestati	Pag. 23
§ 30. Controllo dello spoglio	Pag. 24
§ 31. Corrispondenza numerica tra schede spogliate e votanti	Pag. 24
§ 32. Risultato dello scrutinio	Pag. 24
§ 33. Invio dell'estratto del verbale dell'Ufficio di scrutinio con i risultati della votazione e dello scrutinio	Pag. 25
§ 34. Restituzione del materiale elettorale	Pag. 25

CAPITOLO XI RICONSEGNA DEL MATERIALE

§ 35. Incaricati del ritiro del materiale	Pag. 26
§ 36. Confezione del plico con il materiale da restituire	Pag. 26

TERZA SEZIONE DISPOSIZIONI PENALI

CAPITOLO XII SANZIONI PENALI

§ 37. Sanzioni penali previste per i componenti del seggio	Pag. 28
§ 38. Sanzioni penali previste per coloro che turbano le operazioni di votazione e di scrutinio	Pag. 28
§ 39. Chi può promuovere l'azione penale	Pag. 28

